ATC CN1

Piazza Dompè 13/A – 12045 FOSSANO (CN)
TEL. & FAX 0172/48.83.72
e-mail: amministrazione@atccn1.it Posta Pec: atccn1@pec.it
C.F. e P.IVA: 92011130041

356

DELIBERA COMMISSARIALE N. 1 DEL 28/10/2026.

LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE – ANNUALITÀ 2021 – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA POSIZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA NON ADERENTE ALLA PROPOSTA TRANSATTIVA (DITTA [redacted]). DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO NELLA MISURA DELL'85% DEL DANNO PERIZIATO A FINI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTENZIOSO.

IL COMMISSARIO ATC CN1 - EDOARDO MANASSERO

Visto il proprio atto di nomina a Commissario Straordinario dell'ATC CN1 in sostituzione degli Organi di Gestione ordinari;

Vista la Legge n. 157 del 1992;

Vista la Legge Regionale n.5 del 2018;

Vista la D.G.R. n. 5-24032 del 02.03.1998 e s.m.i., la D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i., nonché la D.G.R. del 29 marzo 2019 n. 36-8647

Visto lo "Statuto Tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini";

Visto lo statuto dell'ATC CN1;

Richiamata la precedente Delibera Commissariale n. 14 dell'11 dicembre 2025, con la quale – preso atto della grave criticità economico-patrimoniale e finanziaria del bilancio dell'A.T.C. CN1 – è stato disposto di procedere al pagamento dei danni da fauna selvatica accertati nell'anno 2021 sul territorio libero dell'A.T.C. CN1 seguendo l'ordine cronologico di trasmissione/segnalazione del danno, mediante proposta di accordi transattivi ai sensi dell'art. 1965 c.c. prevedenti la liquidazione immediata dell'85% dell'importo periziato e la rinuncia da parte delle aziende agricole al restante 15%;

Preso atto che, alla data del presente provvedimento, permane la situazione di criticità amministrativo-contabile dell'Ente, caratterizzata altresì dalla mancata approvazione del rendiconto tecnico-finanziario dell'esercizio 2025 da parte del Collegio dei revisori dei conti, circostanza che impone al Commissario Straordinario di improntare la gestione a criteri di rigorosa prudenza finanziaria e di contenimento degli esborsi entro i limiti della stretta sostenibilità di cassa e di bilancio;

Rilevato che il percorso di definizione agevolata dei danni relativi all'annualità 2021 nella misura dell'85% del danno periziato è stato preventivamente illustrato e condiviso dalle Associazioni professionali agricole di categoria, le quali hanno riconosciuto la bontà e la necessità di tale soluzione al fine di consentire all'Ente di erogare in tempi rapidi i ristori agli agricoltori evitando il blocco dei pagamenti o il dissesto finanziario dell'Ambito;

Dato atto che la quasi totalità delle aziende agricole aventi diritto per l'annualità 2021 ha aderito alla predetta iniziativa sottoscrivendo il relativo modulo transattivo, ad eccezione dell'azienda agricola riferita al S[redacted] con istanze danni da fauna selvatica n. 21650015254 e n.21650057892, la quale, pur risultando iscritta a una delle Associazioni di categoria CAA CIA - CUNEO-MONDOVI che hanno avallato l'operazione, non ha inteso sottoscrivere la scrittura privata e ha manifestato, per il tramite del proprio patrocinatore legale, l'intenzione di agire in sede giudiziale per ottenere il pagamento integrale del 100% della somma periziata;

Vista la nota dell'A.T.C. CN1 del 6 maggio 2026 (prot. n. 82 / 202), con la quale è stato trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo – Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura un dettagliato aggiornamento sullo stato dei pagamenti dei danni 2021 mediante decurtazione del 15%, segnalando in maniera espressa anche la sussistenza della predetta unica posizione dissenziente;

Vista la nota di riscontro della Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo (Classificazione 7.60.160, 1/2021A/A1700A, 9) a firma della Dirigente del Settore Dott.ssa Alessandra Berto, con la quale l'Amministrazione regionale ha preso formalmente atto, senza formulare rilievi o eccezioni, del piano di liquidazione all'85% adottato dall'A.T.C. CN1, ricordando contestualmente che il finanziamento di tali danni grava per il 90% sulle risorse regionali e per il restante 10% a carico dell'A.T.C., e che le compensazioni ed economie sull'annualità 2021 verranno regolate e trattenute in sede di trasferimento delle risorse destinate ai danni dell'anno 2022;

Considerato che l'A.T.C. CN1 ha la necessità amministrativa e contabile di ultimare integralmente le operazioni di liquidazione e pagamento dei danni afferenti all'annualità 2021 entro l'anno 2026, sia al fine di rispettare i termini quinquennali di prescrizione indicati dalla Regione Piemonte, sia al fine di consentire la definitiva rendicontazione della spesa relativa all'anno 2021 e sbloccare i fondi finanziari regionali per le annualità successive;

Valutato sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico e della corretta gestione amministrativo-contabile dell'Ente che la posizione dell'azienda agricola non aderente alla proposta transattiva non può impedire la definizione delle operazioni di liquidazione relative all'annualità 2021; che la misura dell'85% del danno periziato corrisponde alla quota che l'Ente, in coerenza con il percorso seguito per le restanti pratiche della medesima annualità, ritiene allo stato immediatamente liquidabile e sostenibile, avuto riguardo alla situazione economico-finanziaria dell'A.T.C. CN1 e alla necessità di completare entro il 2026 i pagamenti e la rendicontazione delle somme relative al 2021; che il pagamento immediato di tale quota, pur in assenza di sottoscrizione dell'accordo transattivo, consente di ridurre l'eventuale area di controversia tra le parti e di contenere il rischio di ulteriori oneri connessi al protrarsi della vicenda, restando impregiudicata ogni questione relativa al residuo 15%; che tale soluzione è coerente con la nota regionale di riscontro, la quale ha preso atto di quanto rappresentato dall'Ente in ordine alle liquidazioni riferite al 2021, richiamando il meccanismo di compensazione sulle risorse regionali senza formulare rilievi ostativi;

Ritenuto che tale deliberazione non leda in alcun modo la par condicio rispetto alle aziende agricole che hanno sottoscritto l'accordo transattivo, atteso che queste ultime hanno beneficiato;

Precisato espressamente che il versamento dell'85% in favore della predetta azienda agricola viene disposto quale liquidazione parziale della somma ritenuta allo stato immediatamente erogabile dall'Ente con riferimento alla pratica danni anno 2021, e non costituisce riconoscimento della debenza dell'ulteriore quota del 15%, rispetto alla quale l'A.T.C. CN1 mantiene ferme tutte le proprie riserve, eccezioni e difese in sede stragiudiziale e giudiziale;

Sentito il legale incaricato dall'Ente per la gestione della posizione in oggetto

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di AUTORIZZARE, per le motivazioni di interesse pubblico, di contenimento del rischio erariale e di chiusura contabile esposte in narrativa, la liquidazione in favore dell'azienda agricola [redacted] con istanze danni da fauna selvatica n. 21650015254 ANNO 2021 di € 405,00 e n.21650057892 ANNO 2021 di € 7.716,10 (€ 5.366,54 + integrazione € 2349,56) per un totale al 100% di € 8.121,10, il pagamento immediato per liquidare l'importo pari all'85% del danno complessivamente periziato per l'anno 2021 per un ammontare di € 6.902,93 pur in assenza di sottoscrizione della scrittura privata di transazione.

3. Di DARE ATTO che la delibera della predetta misura dell'85% trova fondamento:

- nelle effettive disponibilità economico-finanziarie di bilancio dell'A.T.C. CN1 per l'annualità 2021, tenuto conto della quota del 10% a carico dell'Ente rispetto al finanziamento regionale del 90%;
- nella condivisione espressa su tale percentuale di ristoro dalle Associazioni professionali agricole di categoria, ivi compresa l'Associazione a cui risulta iscritta l'azienda beneficiaria;
- nella presa d'atto senza rilievi formulata dalla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo con nota in riscontro alla comunicazione dell'Ente del 6 maggio 2026 e nelle prese di contatto successive;
- nella necessità di concludere i pagamenti e la rendicontazione dell'annualità 2021 entro l'anno 2026 ed evitare l'aggravio di interessi, rivalutazione e spese legali sull'intero importo in caso di contenzioso giudiziale.

4. DI STABILIRE espressamente che il pagamento di cui al punto 2 viene eseguito a titolo di erogazione dell'indennizzo massimo liquidabile nei limiti delle disponibilità del fondo per l'anno 2021 ex art. 26 della L. n. 157/1992, con espressa esclusione di qualsivoglia riconoscimento di debito in ordine al residuo 15% pari a € 1.218,17, rispetto al quale l'A.T.C. CN1 si riserva ogni più ampia difesa ed eccezione in sede stragiudiziale e giudiziale.

5. DI DEMANDARE agli uffici di segreteria l'esecuzione del bonifico bancario "*Liquidazione indennizzo danni fauna selvatica anno 2021* - dell'azienda agricola [redacted] PARTITA IVA: [redacted] con istanze danni da fauna selvatica n. 21650015254 ANNO 2021 di € 405,00 e n.21650057892 ANNO 2021 di € 7.716,10 (€ 5.366,54 + integrazione € 2349,56) per un totale al 100% di € 8.121,10, il pagamento immediato per liquidare l'importo pari all'85% del danno complessivamente periziato per l'anno 2021 per un ammontare di **€ 6.902,93** pur in assenza di sottoscrizione della scrittura privata di transazione con causale agli uffici di segreteria l'esecuzione del bonifico bancario.

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, omettendo o oscurando i dati personali identificativi del beneficiario nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Il Commissario A.T.C. CN1

Avvocato EDOARDO MANASSERO